

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1189 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2021

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che agli operatori debba essere consentito commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico senza rispettare i requisiti di registrazione e le categorie di certificazione dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti qualitativi, sanitari e di identità per le categorie CAC, standard o commerciali a norma delle direttive 66/401/CEE (⁽²⁾), 66/402/CEE (⁽³⁾), 68/193/CEE (⁽⁴⁾), 98/56/CE (⁽⁵⁾), 2002/53/CE (⁽⁶⁾), 2002/54/CE (⁽⁷⁾), 2002/55/CE (⁽⁸⁾), 2002/56/CE (⁽⁹⁾), 2002/57/CE (⁽¹⁰⁾), 2008/72/CE (⁽¹¹⁾) e 2008/90/CE (⁽¹²⁾) o di atti adottati ai sensi di tali direttive. Il medesimo regolamento precisa inoltre che la commercializzazione deve rispettare i requisiti armonizzati adottati dalla Commissione.
- (2) Per rispondere alle esigenze degli operatori e dei consumatori di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico relative all'identità, alla salute e alla qualità del suddetto materiale, è opportuno definire norme riguardanti la descrizione, i requisiti di qualità minima dei lotti di sementi, inclusa l'identità, la purezza analitica, i tassi di germinazione e la qualità sanitaria, l'imballaggio e l'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico e, ove possibile, la manutenzione di tale materiale da parte degli operatori e le informazioni che essi devono conservare.
- (3) Al fine di promuovere l'adattamento del materiale eterogeneo biologico a diverse condizioni agroecologiche, il trasferimento di quantità limitate di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico ai fini della ricerca su, e dello sviluppo di, tale materiale dovrebbe essere esentato dalle prescrizioni del presente regolamento.

(⁽¹⁾) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(⁽²⁾) Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298).

(⁽³⁾) Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309).

(⁽⁴⁾) Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

(⁽⁵⁾) Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

(⁽⁶⁾) Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

(⁽⁷⁾) Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

(⁽⁸⁾) Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

(⁽⁹⁾) Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

(⁽¹⁰⁾) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(⁽¹¹⁾) Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28).

(⁽¹²⁾) Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

